



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3300 del 2025, proposto dai signori Antonio Agorini, Valentina Avallone, Mara Letizia Catalano, Diego Cossu, Salvatore Costa, Fabrizio D'Andrea, Domenico Daniele, Francesca Danza, Valeria Ferraroni, Claudia Ferrini, Stefano Francocci, Francesca Legnazzi, Fabio Lioy, Antonio Massaro, Laura Passalacqua, Veronica Piras, Mario Romano, Luca Ruggieri, Emanuele Ruotolo, Rudy Russo, Michele Francesco Saggiomo, Giuseppe Salerno, Raffaella Sapia, Sara Spaziani, Lorenzo Trapani, Maria Verdiana Vartuli, Giuseppe Volzone, rappresentati e difesi dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione per l'Attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Ministero della Difesa, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza,

Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati *ex lege*;

nei confronti

Alessio Cucinotta, Vera Favalli, Giovanni Nicoletti, Francesca Rosalba Caglioti, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9489 del 26 novembre 2024, come corretta con ordinanza n. 1344 del 18 febbraio 2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata col ricorso per l'ottemperanza;

Visto l'atto di costituzione delle Amministrazioni intime;

Visto il decreto di delega del Presidente titolare della Sezione n. 9 dell'11 febbraio 2025;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Considerata, nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione in via amministrativa di un avviso - contenente i nominativi delle parti ricorrenti, l'indicazione delle amministrazioni intime, gli estremi della sentenza ottemperanda con sintetica indicazione del suo oggetto nonché la sintetica indicazione dei motivi di ricorso in ottemperanza - nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel sito internet del Ministero della Difesa, nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché nel Portale unico del reclutamento INPA;
- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a

sette giorni continuativi nella sezione dedicata dei siti internet prima indicati o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni cinque dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nell'ulteriore termine perentorio di giorni tre dalla effettuazione della stessa;

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione del Collegio in rito e in merito, autorizza la richiesta notifica per pubblici proclami nel rispetto delle modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 2 maggio 2025.

**Il Consigliere delegato
Luca Lamberti**

IL SEGRETARIO